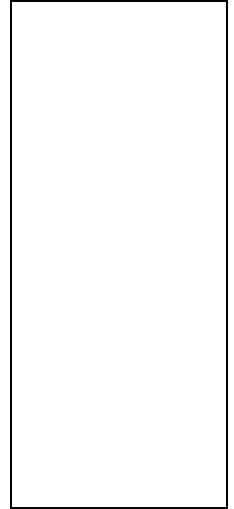


Civile Ord. Sez. 5 Num. 23149 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: BORDON GIANLUCA
Data pubblicazione: 14/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3559/2025 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del
Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

LAURICELLA BENIAMINO (c.f. LRC BMN 72H21 C351H),
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Antonio Maria Cacopardo

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo
grado della Sicilia, n. 7776/2024, depositata il 18/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'1/7/2026
dal Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA

1. Beniamino Lauricella riceva un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012, ai fini Irpef, Irap e Iva, a seguito di un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, secondo comma e terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 per la presenza di contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile e l'antieconomicità della condotta imprenditoriale.

2. La CTP di Catania, con sentenza n. 3496/2021, rigettava il ricorso del contribuente, ritenendo che non fosse stato adeguatamente giustificato lo svolgimento dell'attività in costante perdita, "considerati i costi -del tutto azzerati nel 2012, anche quelli per il personale dipendente- e la sostanziale antieconomicità della stessa, pur tenuto conto del *trend* in discesa dei ricavi e valutata la percentuale di ricarico media praticata".

3. Con la sentenza n. 776/2024 la CGT di secondo grado della Sicilia accoglieva l'appello del contribuente, annullando l'avviso di accertamento. La Corte regionale rilevava:

- che il fondamento dell'avviso accertamento, che muoveva dalla "bassa redditività" dell'attività, era stato travisato, facendosi riferimento nella motivazione della sentenza impugnata allo svolgimento di un'attività "in sostanziale costante perdita";

- che l'antieconomicità dell'attività per l'anno 2012 non era sufficiente per giustificare la rettifica. La percentuale di ricarico era stata calcolata facendo riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello dell'accertamento anche se il ricorrente aveva spiegato che la bassa redditività di quell'anno era da ricercare dalle peculiari condizioni contrattuali imposte dalla *Kuwait* e nell'adesione a una campagna di scontistica. Sussisteva un obbligo di esclusività nell'acquisto di carburanti e lubrificanti e nella correlata attività di vendita. I margini di ricarico erano imposti stabilendo le percentuali per ogni litro di carburante ed erano stati ulteriormente ridotti dall'accordo 20/1/2011 concluso fra *Kuwait* e sindacati di categoria

e dalle vendite riferibili al circuito carte aziendali *Kuwait*. I ricavi derivavano esclusivamente dalla vendita di carburanti indicati nei registri di carico e scarico, mentre i contatori degli erogatori disponevano di sigilli di sicurezza. Nel 2012 vi erano state due campagne promozionali *Kuwait* in risposta alla forte concorrenza delle altre compagnie, con ulteriore contrazione dei margini di ricavo. Sempre nell'anno 2012 le vendite di carburante erano comunque risultate inferiori del 18,45% rispetto al 2010, l'anno utilizzato dall'Ufficio come riferimento per il controllo della redditività;

- che le circostanze "comprovate puntualmente" dal contribuente rendevano quantomeno verosimili le ragioni della bassa redditività in quell'anno. La differenza fra la percentuale di ricarico applicata del contribuente e quella mediamente riscontrata nel settore di competenza, soprattutto in caso di contabilità regolarmente tenuta, giustifica, l'accertamento di maggiori ricavi solamente quando essa raggiunge livelli di abnormità tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità mentre un lieve scostamento rileva come semplice indizio. Le percentuali di ricarico accertate con riferimento a un anno fiscale non potevano essere estese acriticamente ad altri.

4. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo mentre il contribuente ha resistito con controricorso.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma 1 lett. d) del DPR n. 600/1973 in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.», l'Agenzia delle entrate deduce:

- di essersi correttamente "spinta" alla ricerca delle peculiarità della concreta e reale situazione della società, esaminando le ragioni portate a giustificazione di una redditività dello 0,21, dando atto

nell'avviso di aver tenuto conto della crisi di settore, dell'azzeramento dei costi per lavoro dipendente e dei prezzi sempre più concorrenziali. Aveva rideterminato i ricavi, tenendo conto della percentuale media praticata negli anni in cui la redditività risultava più alta, riducendo i maggiori ricavi da euro 21.775,00 a euro 16.225,00;

- che, una volta evidenziata l'antieconomicità, essa stessa costituisce parametro sufficiente su cui basare una rettifica fiscale. La contabilità era sostanzialmente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente. Nell'anno 2012 il contribuente aveva dichiarato un reddito d'impresa di euro 2.682,00. Il margine operativo lordo per addetto calcolato attraverso i dati dichiarati nello studio di settore dell'anno 2012 presentato dal contribuente (0,88) era ben al di sotto del valore minimo previsto (11,47), così come la durata delle scorte;

- che il giudice di appello aveva ritenuto sufficiente la documentazione prodotta per annullare la pretesa senza illustrare i motivi specifici di una condotta antieconomica posta in essere per anni.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1 La parte ricorrente mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito. Il ricorrente pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l'analisi e l'applicazione delle norme, bensì l'apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 17744/2022, Cass. 3340/2019, Cass. 640/2019 e Cass. 24155/2017). Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,

l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. 23872/2020 e Cass. 9097/2017).

2.2 Secondo un consolidato indirizzo della Corte in tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa, l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere il reddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. 24773/2025, Cass. 27552/2018, Cass. 25217/2018 e Cass. 26036/2015). È stato anche evidenziato che l'antieconomicità della gestione si verifica non solo quando l'impresa concluda il proprio esercizio annuale con una perdita, ma

anche quando chiuda il bilancio con un utile talmente esiguo, a fronte di ingenti investimenti sostenuti, da far ritenere senz'altro sconveniente il rischio d'impresa sopportato in rapporto al risultato conseguito (Cass. 31814/2019).

2.3 Anche il giudice di merito è peraltro partito dal presupposto che l'antieconomicità dell'attività potesse giustificare un accertamento analitico-induttivo a prescindere dalla tenuta formalmente corretta delle scritture contabili. Sempre richiamando precedenti di questa Corte, si è posto la questione se la percentuale di ricarico presentasse i requisiti di abnormità e irragionevolezza (Cass. 17187/2022, Cass. 5189/2022 e Cass. 27552/2018) e ha evidenziato che le percentuali di ricarico di un anno d'imposta non possono essere estese acriticamente ad anni successivi (Cass. 21726/021, Cass. 9904/2020 e Cass. 7357/2020). Nell'esame della fattispecie concreta non ha fatto riferimento genericamente alla crisi di settore ma, prendendo in considerazione i documenti depositati (v. motivazione della sentenza, pag. 3 e 4), a contratti di fornitura in regime di esclusività, ai margini di ricarico che il contribuente poteva applicare, a particolari accordi che incidevano sui ricarichi, conclusi fra Kuwait spa e i sindacati di categoria, al circuito della carte aziendali nonché a campagne promozionali di quell'anno. Aveva individuato i "motivi specifici", di cui invece l'Agenzia delle entrate lamenta la mancanza, tali da ridimensionare il significato probatorio dell'elemento presuntivo. La valutazione se il peso di tali elementi, confrontato con i risultati di gestione, potesse giustificare solo un contenimento dei maggiori ricavi presunti dall'Ufficio (da euro 21.775,00 a euro 16.225,00) o un loro azzeramento, tenuto conto che la redditività (v. ricorso per cassazione, pag. 8) era passata dall'1,28 (anno 2010) e dallo 0,46 (anno 2011) sino allo 0,21 (anno 2012 oggetto dell'accertamento), si risolve in una valutazione di fatto.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, seguono la soccombenza dell'Agenzia delle entrate e vengono liquidate come da dispositivo. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 1778/2016, Cass. 19926/2024 e Cass. 18048/2025).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi, e accessori di legge.

Così deciso in Roma, l'1/7/2026.

la Presidente

Andreina Giudicepietro